

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1654 DEL 26/09/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA ULSS N. 7 "PEDEMONTANA" PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE. DURATA DALL'1/04/2025 AL 31/12/2026.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 1679/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", con nota prot. n. 24374 del 14/03/2025, agli atti, ha chiesto, tra l'altro, alla scrivente Azienda n. 8 "Berica" il rinnovo per il biennio 2025-2026 della convenzione, scaduta il 31/12/2024 e prorogata fino al 31/03/2025, per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di Medicina Nucleare e, in particolare di scintigrafie ossee, articolari, linfatiche e linfoghiandolari segmentarie, con la possibilità di integrazione mediante tomoscintigrafie SPET con CT a completamento delle prime a favore di propri pazienti ricoverati.

Su tale richiesta sono stati acquisiti, in atti, il parere favorevole del Direttore dell'U.O.C. Medicina Nucleare e della Direzione Medica Ospedaliera Distretto Est.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo della Convenzione in argomento, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", per il periodo decorrente dal 01/04/2025 al 31/12/2026 così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo per il periodo decorrente dal 01/04/2025 al 31/12/2026, della convenzione per l'effettuazione di scintigrafie tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" provvederà alla liquidazione delle fatture emesse da questa Azienda che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.R.G. n. 337/2010;
3. di dare atto che le somme da introitare che si stimano pari a complessivi € 40.000 troveranno riferimento nei bilanci sanitari anni 2025 e 2026 nel conto di ricavo 5106000010 "*Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione*" nella seguente declinazione:

– Anno 2025	€ 20.000,00
– Anno 2026	€ 20.000,00

4. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente i contratti di vendita di prestazioni e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
5. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI	
	PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE	
	TRA	
	l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" , di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",	
	con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita	
	IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Patrizia	
	Simionato	
	E	
	l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana" , di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,	
	con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice	
	fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo	
	Bramezza	
	PREMESSO CHE	
	l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8, acquisita con	
	prot. 24374 del 14/03/2025 la volontà di avvalersi, anche per il biennio 2025-2026,	
	della collaborazione per l'esecuzione di:	
	- indagini specialistiche (scintigrafia ossea, scintigrafia linfatica, scintigrafia	
	segmentata, scintigrafia tiroidea ecc..) a favore di pazienti ricoverati presso	
	l'Ospedale di Santorso (Distretto 2) ovvero di utenti che accedono al <i>day-</i>	
	<i>service oncologico</i> , in quanto non possibili <i>in loco</i> per la mancanza o la	
	limitatezza delle apparecchiature in dotazione;	
	- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità della propria U.O.C. Medicina	
	Nucleare e ha acquisito il parere favorevole della Direzione Medica	
	Ospedaliera	
	TANTO PREMESSO	

	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	
	Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell’U.L.SS. n. 8	
	1) L’U.L.SS. n. 8 si impegna a garantire all’U.L.SS. 7, Distretto 2 (Ospedale di	
	Santorso) e Distretto 1 (Ospedale di Bassano del Grappa e Asiago) un numero	
	massimo annuo pari a 150 scintigrafie e in particolare le seguenti prestazioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> • 92.16.1_0 scintigrafia linfatica e linfoghiandolare segmentaria. Incluso 	
	eventuale indagine tomoscintigrafica;	
	<ul style="list-style-type: none"> • 92.18.2_2/3 scintigrafia ossea o articolare globale corporea. Incluso 	
	eventuale indagine tomoscintigrafica segmentaria a completamento	
	della prestazione;	
	<ul style="list-style-type: none"> • 92.18.7_2/3 scintigrafia ossea o articolare o segmentaria trifasica. 	
	Incluso eventuale indagine tomoscintigrafica non associabile a 92.18.2.	
	2) La programmazione delle sedute per la Scintigrafia linfatica e Linfoghiandolare	
	segmentarie, per la Scintigrafia ossea o articolare, l’eventuale Tomoscintigrafia	
	SPET-CT verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in	
	base a protocolli comuni relativi a:	
	- indicazioni	
	- consenso informato alle procedure	
	- relazione clinica all’accesso	
	- referto	
	3) l’U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza	
	settimanale, per l’esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto	
	della presente convenzione.	
	Articolo 2 - Obbligazioni dell’U.L.SS. n. 7	
	1. Per le prestazioni di medicina nucleare si cui all’articolo 1, l’U.L.SS. n. 7 si	

	impegna a riconoscere le tariffe previste dal nuovo Nomenclatore Tariffario	
	della Regione Veneto in vigore previa fatturazione delle prestazioni da parte	
	dell'U.L.SS. n. 8.	
	2. Le indagini di cui ai commi precedenti sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di	
	Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto,	
	sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico	
	dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.	
	3. L'U.L.SS. n. 7 si impegna a rispettare le date e gli orari di accesso alle	
	prestazioni garantite dall'U.L.SS. n. 8 come concordati con quest'ultima, al fine	
	di non ostacolare il normale svolgimento dell'attività istituzionale svolta	
	dall'U.O.C. coinvolta.	
	Articolo 3 - Aspetti economici	
	Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto della presente	
	convenzione la tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal nuovo	
	Nomenclatore Tariffario della Regione Veneto in vigore.	
	Come indicato nell'allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015, per eventuali	
	consulenze occasionali effettuate presso l'U.L.SS. n. 7, la stessa corrisponderà una	
	tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP	
	8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n.	
	8.	
	Nei casi di cui al capoverso precedente, l'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso	
	delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo	
	forfettario di € /km 0,16 (IVA esente) così come disposto dalla circolare regionale	
	del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.	
	Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi	

	L'U.L.SS. n. 8 invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune verifiche, la nota dettagliata	
	delle voci e dei corrispettivi dell'attività. L'U.L.SS. n. 7 si impegna, entro giorni 10	
	dal ricevimento dei riepiloghi predetti, all'emissione dell'ordinativo elettronico	
	NSO, dandone notizia all'indirizzo mail: sao@aulss8.veneto.it in base al quale la	
	stessa U.L.SS. n. 8 emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.	
	Articolo 5 – Modalità di pagamento	
	L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione della fattura	
	che troverà pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria	
	(Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.	
	Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei	
	confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento	
	delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo	
	all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività	
	oggetto della presente convenzione.	
	L'U.L.SS. n. 7, nel caso di eventuali accessi occasionali presso la propria sede da	
	parte dei consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, provvede a garantire ai	
	suindicati consulenti esterni misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	
	ed inoltre per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità	
	temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi	
	della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione	
	dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro.	
	Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al	
	di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli	
	stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.	

	L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS.	
	n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata	
	da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.	
	Le Aziende UU.LL.SSSS. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure	
	idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto	
	disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .	
	Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile	
	trattamento dati.	
	Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei	
	dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e	
	del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con	
	riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla	
	diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25	
	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività in argomento è	
	l'U.L.SS. n. 7.	
	L'U.L.SS. n. 7, con separato atto, provvederà a nominare l'U.L.SS. n. 8	
	Responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti	
	nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei	
	limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente	
	accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'ULSS n. 7 e nel rispetto della	
	precitata normativa in materia.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento, l'ULSS 7, gli obblighi di informazione	
	ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in	
	modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di	
	legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo	

	esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 8 – Durata	
	La presente convenzione ha validità dal 01/04/2025 al 31/12/2026 e potrà essere	
	rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con	
	l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.	
	L'U.L.SS. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente	
	accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda	
	non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del	
	personale coinvolto.	
	Articolo 9 – Codice Comportamento	
	Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione	
	da effettuarsi presso l'U.L.SS. n. 7 (ex art. 53 c. 7) sono tenuti al rispetto degli	
	obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di	
	comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del	
	rapporto di convenzione.	
	Articolo 10 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per	
	qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente	
	competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 11 – Inadempimento e recesso	
	Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in	

	attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art.	
	1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di	
	recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza,	
	con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 12 - Registrazione ed imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell’U.L.SS. n. 7, ai sensi dell’art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta in modo virtuale	
	a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate – sezione	
	staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 13 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l’Azienda per l’Azienda	
	U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” U.L.SS. n. 8 “Berica”	

[illegible]